

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 177/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 174 pf 20/21 adottato nei confronti della Sig.ra Diana Irina TALLE e della società JUVENTUS F.C. S.P.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

DIANA IRINA TALLE, calciatrice richiedente il tesseramento per Società F.C. Juventus S.p.a. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, 4, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40 comma 6, delle N.O.I.F. per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società F.C. Juventus S.p.a., nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stata tesserata per altra Federazione estera;

F.C. JUVENTUS S.P.A per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Diana Irina TALLE, e dal Sig. Andrea AGNELLI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. JUVENTUS S.P.A;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di squalifica per la Sig.ra Diana Irina TALLE, e di €300,00 (trecento/00) di ammenda per la società F.C. JUVENTUS S.P.A;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina